

Italia-Lussemburgo, ko la doppia imposizione

Via libera della camera al ddl che modifica il protocollo aggiuntivo tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode e l'evasione. Il semaforo verde alla revisione del testo siglato a Lussemburgo il 21 luglio 2012 mira ad ampliare la cooperazione fiscale tra i due paesi attraverso l'abolizione del segreto bancario.

Quattro articoli che renderanno più efficace l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Nello specifico, i primi due articoli contengono una modifica al campo di applicazione oggettivo della convenzione, operando la sostituzione dell'imposta locale sui redditi (Ilor) con l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Ma è l'art. 3 che presenta maggiori novità rispetto al passato creando una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni. «L'ambito oggettivo per lo scambio di informazioni viene esteso a tutte le imposte, ulteriori rispetto a quelle oggetto della Convenzione, secondo la modalità dello scambio su richiesta», si legge nel documento.

Il protocollo modificativo prevede che, nella redazione della richiesta di informazioni, il nome del contribuente rappresenti l'elemento richiesto per l'identificazione dell'oggetto di cooperazione amministrativa. Ma potrà essere utilizzata ogni ulteriore informazione disponibile idonea ai fini identificativi. Questa condizione, redatta in termini più ampi rispetto alla sola identità del contribuente, è stata definita dal Lussemburgo unicamente nell'accordo con la Germania. Non solo. Nello scambio di note tra i due paesi figura un chiarimento sul rapporto tra il nuovo articolo sullo scambio di informazioni e la direttiva europea in materia di redditi da risparmio, nel senso di consentire questa forma di cooperazione amministrativa «su richiesta» anche per i redditi rientranti nell'ambito applicativo della norma europea. Il provvedimento passa ora all'esame del senato prima di entrare in vigore, come stabilito dall'articolo 4, a partire dall'anno della firma del protocollo stesso.

Tancredi Cerne

—© Riproduzione riservata—

